

**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI
SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010**

TITOLO I

**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
AI SENSII DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010**

Art. 1

Finalità

1. L'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro instaura rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante stipula di contratti di diritto privato per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell' 11 marzo 2005.

Art. 2¹

Tipologie contrattuali

1. I contratti di cui all'art. 1 sono stipulati secondo le seguenti tipologie:

1.1. contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri di cui al successivo art. 13.

1.2. contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, di durata triennali, riservati a coloro che hanno usufruito dei contratti di cui al precedente comma 1.1, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero a coloro che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art.51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii., o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. I suddetti contratti, ai sensi dell'art.29, comma 5, della Legge n. 240/2010, possono essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005.

2.1 contratti di cui al comma 1.1 del presente articolo possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, e possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime a tempo definito.

3. I contratti di cui al comma 1.2 possono prevedere esclusivamente il regime di impegno a tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pertanto pari a 350 ore.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art.22 della Legge n. 240/2010 e dei contratti di cui al presente Regolamento, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art.22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli e l'espletamento degli stessi costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche

¹ Articolo modificato con D.R. n. 525 del 7.6.2018

amministrazioni.

Art. 3²

Programmazione e copertura finanziaria

1. Il reclutamento di ricercatori a tempo determinato avviene, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 240/2010, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale che assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali con fondi destinati a tale scopo nel bilancio universitario, ivi incluse le eventuali assegnazioni ministeriali, o a carico totale di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per posti di ricercatore di cui all'art.24, comma 3, lettera b) ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'art.24, comma 3, lettera a) di cui alla predetta Legge.

Al momento dell'indizione della procedura di reclutamento dei RTD-b, l'Ateneo mette in programmazione per il Dipartimento che ha proposto la chiamata del RTD-b la dotazione di punti organico necessari all'avvio della procedura di cui all'art, 24, comma 5 della Legge 240/2010 (0.2 P.O./RTD-b). In ogni caso, la dotazione di P.O. (0.2 P.O./RTD-b) dovrà essere resa disponibile entro la scadenza del terzo anno del contratto del RTD-b e, comunque, in tempo utile per consentire al RTD-b, che abbia conseguito la valutazione positiva da parte della Commissione all'uopo nominata, di essere immesso nel ruolo del Prof. di II fascia al termine del suo contratto³.

2. Le convenzioni stipulate tra l'Ateneo e il soggetto finanziatore esterno, che in caso di più finanziatori esterni dovranno essere tutti riportati, dovrà attestare la tipologia di contratto, eventualmente il Settore Concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento e le relative garanzie a copertura dello stesso in caso di versamento pluriennale (es. polizza fidejussoria).

La suddetta convenzione dovrà, in ogni caso, essere approvata dal Consiglio d'Amministrazione d'Ateneo previo parere preventivo del Collegio dei Revisori attestante il rispetto di quanto sopra esposto.

I posti di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) di cui alla L. 240/2010 potranno essere finanziati con fondi di progetti di ricerca con enti pubblici e privati già finanziati a docenti o Dipartimenti dell'Ateneo sulla base di norme o accordi approvati dal Consiglio d'Amministrazione.

I progetti di ricerca dovranno esplicitamente prevedere la possibilità di attivare contratti per ricercatori a tempo determinato tra le spese ammissibili e rendicontabili.

Sarà necessaria una dichiarazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca che autorizza l'impiego delle risorse necessarie per l'attivazione del contratto, comprese quelle per il rimborso delle spese sostenute dai componenti esterni della commissione giudicatrice.

Art. 4⁴

Proposta di reclutamento

1. La proposta di chiamata ai posti di ricercatore a tempo determinato è formulata dal Consiglio di Dipartimento con delibera assunta col voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. Le chiamate proposte dai Dipartimenti dovranno essere motivate da necessità di natura didattica, scientifica e/o assistenziale dell'Ateneo. La suddetta delibera deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la tipologia del contratto con cui si intende assumere il ricercatore a tempo determinato;
- b) il regime di impiego (a tempo pieno o definito) per i soli contratti di cui all'art. 2, comma 1.1;
- c) la sede di svolgimento delle attività;
- d) la specificazione del settore concorsuale di cui al D.M. n. 855 del 30.10.2015 e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico- disciplinari;

² Articolo integrato con D.R. n. 729 del 01.08.2018

³ Articolo integrato con D.R. n. 827 del 12.07.2019

⁴Articolo modificato con D.R. n. 145 del 7.2.2019

- e) l'indicazione dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere;
- f) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale coerente con il settore scientifico-disciplinare, l'indicazione della struttura assistenziale presso la quale tale attività potrà essere svolta;
- g) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto;
- h) l'eventuale indicazione della lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale.

Art. 5

Procedura di selezione

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Al bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore, deve essere data adeguata pubblicità, tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dell'Unione Europea, per un periodo di norma non inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi. L'avviso del bando è, inoltre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti messi a concorso;
 - b) la tipologia del contratto;
 - c) per i soli contratti di cui all'art. 2, comma 1.1 il regime di impiego (a tempo pieno o definito);
 - d) il dipartimento di afferenza;
 - e) la sede di svolgimento delle attività;
 - f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - g) la durata del contratto;
 - h) l'indicazione dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere;
 - i) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale coerente con il settore scientifico-disciplinare, l'indicazione della struttura assistenziale presso la quale tale attività potrà essere svolta;
 - j) l'indicazione dei diritti e doveri del ricercatore;
 - l) l'eventuale indicazione della lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale;
 - m) il trattamento economico e previdenziale;
 - n) i casi di incompatibilità;
 - o) le modalità della selezione;
 - p) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione;
 - q) i criteri di valutazione dei candidati;
 - r) le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni e dei documenti che dovranno essere presentati dai candidati; il bando potrà prevedere la possibilità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
 - s) l'indicazione che il candidato può presentare massimo dodici pubblicazioni.
4. L'Università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 6⁵

Requisiti per la partecipazione

1. Possono partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla stipula dei contratti di cui all'art. 2, comma 1.1 del presente Regolamento i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

2. Possono partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla stipula di contratti previsti dall'art. 2, comma 1.2 del presente Regolamento i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;

b) aver usufruito dei contratti di cui al precedente art. 2, comma 1.1 ovvero aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero aver usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art.51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii. o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri ovvero aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n.230/2005;

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

3. Non possono partecipare:

a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;

b) coloro che abbiano usufruito di assegni di ricerca e svolto attività in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010, presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro o altri Atenei, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art.22 della Legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi complessivamente i 12 anni anche non continuativi. Ai fini della predetta durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

c) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado⁶ con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ed effettua la proposta chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo⁷;

d) coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto.

Art. 7⁸

Commissione Giudicatrice

1. La Commissione è nominata, su proposta non vincolante del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto con decreto del Rettore pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

2. La commissione, fermo restando, ove possibile, la garanzia del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione della stessa, è composta da tre professori, di cui uno designato dall'Ateneo e due esterni all'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, in servizio presso altri Atenei italiani. Almeno un commissario deve essere di I fascia mentre gli altri possono appartenere al ruolo di II fascia.

Il componente della Commissione designato dall'Ateneo può appartenere ai ruoli dell'Ateneo di Catanzaro ovvero prestare servizio presso altri Atenei italiani.

⁵ Articolo modificato con D.R. n. 525 del 7.6.2018.

⁶ Articolo modificato con D.R. n. 898 del 24.07.2019

⁷ Articolo modificato con D.R. n. 145 del 7.2.2019

⁸ Articolo modificato con D.R. n. 145 del 7.2.2019 e con D.R. n. 199 del 25.2.2019

I componenti esterni della Commissione saranno individuati mediante sorteggio in una rosa di 4 candidati indicati dal Dipartimento che avvia la procedura.

Il primo dei professori esclusi dal sorteggio rivestirà il ruolo di membro supplente della commissione.

Tutti i componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto della procedura e, ove possibile preferenzialmente al settore scientifico-disciplinare indicato per la specifica procedura.

Tutti i componenti della Commissione devono essere individuati tra docenti di comprovato prestigio scientifico.

3. Ai sensi della delibera ANVUR 132 del 13/09/2016, ai fini della partecipazione alle Commissioni locali sono necessarie le seguenti condizioni:

a) per i professori di I fascia il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale; per i professori di II fascia il possesso degli indicatori previsti, per l'abilitazione ai ruoli di professore di I fascia;

b) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISB/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni.

In alternativa a quanto previsto dalla lettera a) si prevede che i Professori di I e II fascia, per far parte delle Commissioni locali, debbano, con riferimento agli ultimi 5 anni, soddisfare almeno due dei criteri seguenti:

I) possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione rispettivamente ai ruoli di professore di I o di II fascia;

II) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

III) responsabilità scientifica generale o di unità (Work package, unità nazionale per i progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

IV) direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/Wos o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

V) partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

VI) incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

VII) significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

La verifica dei requisiti dei commissari è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione, mediante l'acquisizione di documenti di autocertificazione da parte di tutti i professori proposti per la singola Commissione di valutazione (allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante).

4. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della L. 240/2010.

5. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine di 30 giorni lavorativi per l'eventuale ricasazione dei Commissari da parte dei candidati.

6. L'incarico di commissario in una procedura di valutazione comparativa sarà limitato a tre procedure nell'anno solare, eventualmente estendibili a un numero massimo di quattro per i settori di ridotta consistenza numerica.

7. La Commissione individua al proprio interno il Presidente ed il Segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione è il componente appartenente al ruolo maggiore. In caso di parità di ruolo, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e in subordine la maggiore età anagrafica.

8. La Commissione svolge i propri lavori in modo collegiale e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

9. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, provvede alla sostituzione.

Art. 8 **Selezione⁹**

1. La selezione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 25.5.2011 n. 243.
2. I criteri e i parametri di cui al comma 1 sono determinati, nella prima riunione, dalla Commissione che potrà avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale previamente autorizzati dal Rettore. I criteri stabiliti dalla Commissione sono resi noti almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.
3. La Commissione Giudicatrice effettuata la valutazione preliminare ammette alla successiva discussione dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei.
4. Sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della eventuale lingua straniera se prevista nel bando. L'eventuale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
5. Dopo la discussione da tenersi in seduta pubblica viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa.
6. Al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica ed individua, con adeguata motivazione, il vincitore della selezione.
7. La Commissione deve concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di ulteriori 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
8. La Commissione conclusi i lavori, consegna al Responsabile del Procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i Commissari sui lembi di chiusura.
9. La verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché dei giudizi espressi sui candidati, devono palesare l'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.
10. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con Decreto del Rettore, previa certificazione della regolarità degli stessi da parte del Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dalla consegna ai competenti Uffici. Successivamente, il verbale conclusivo della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
11. Nel caso in cui il Rettore riscontri delle irregolarità nello svolgimento della procedura rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
12. L'Università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33.
13. Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

Art. 9 **Proposta di chiamata**

1. Il Consiglio del Dipartimento, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia afferenti

⁹ Articolo modificato con D.R. n.704 del 12.07.2016. e successivamente con D.R. n. 145 del 7.2.2019

allo stesso aventi diritto al voto.

2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, per il medesimo settore concorsuale e scientifico-disciplinare, se previsto, per il quale si è svolta la procedura.

3. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che autorizza la stipula del contratto di lavoro.

Art. 10

Rapporto di lavoro

1. L'Università, ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione di rito.

2. Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

a. la tipologia del contratto;

b. il regime di impegno;

c. l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle specifiche funzioni assegnate al ricercatore, con relativo monte ore, settore scientifico-disciplinare e macrosettore di riferimento e sede di svolgimento dell'attività;

c. il trattamento economico complessivo;

d. il trattamento previdenziale e assicurativo;

e. il Dipartimento di afferenza;

f. l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, della data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;

g. l'eventuale svolgimento dell'attività assistenziale con l'indicazione della struttura presso la quale tale attività potrà essere svolta;

h. le cause di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Il ricercatore è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi di effettivo servizio. Durante il periodo di prova, in qualsiasi momento, ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza l'obbligo del preavviso. Il recesso deve essere motivato e i suoi effetti decorrono dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.

3. Il ricercatore è tenuto a presentare una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta da sottoporre, annualmente, all'approvazione del Dipartimento.

4. Il ricercatore è tenuto, altresì, all'obbligo di residenza presso la sede di servizio, salvo autorizzazione a risiedere fuori sede.

5. Il ricercatore partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio, partecipa alle attività del Dipartimento, può assumere funzioni di coordinamento di progetti di ricerca.

6. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca delle attività del ricercatore a tempo determinato si applicano le previsioni di cui all'art.6, comma 1, della Legge n. 240/2010.

7. Ai ricercatori non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 commi 4 e 6 della Legge 240/2010.

8. L'autocertificazione dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni. Tale registro al termine delle attività dovrà essere consegnato ai Presidenti delle Scuole o ai Direttori di Dipartimento non coordinati da Scuole.

9. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni regolamentari che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a tempo indeterminato.

10. Il ricercatore è tenuto, inoltre, all'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto e degli atti normativi interni nonché al rispetto del Codice Etico di Ateneo.

11. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge n. 240/2010.

Art. 11

Incompatibilità

1. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art.6, commi 9, 10, 11 e 12, della Legge n.240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.
2. I contratti di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri contratti, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, come le borse di dottorato di ricerca, i contratti di formazione di specializzazione medica, gli assegni o le borse di ricerca post-laurea.
3. Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 nonché dalle disposizioni regolamentari di Ateneo in materia.
4. I contratti di cui al presente regolamento sono altresì incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto dall'art. 24 comma 9 bis della Legge n. 240/2010.

Art. 12

Trattamento economico

1. Ai sensi dell'art.3, comma 6, del D.P.R. 15.12.2011, n. 232, adottato a norma dell'art.8, commi 1 e 3, della Legge n. 240/2010, il trattamento economico spettante dei titolari dei contratti di cui all'art. 2, commi 1.1 e 1.2 del presente regolamento è corrisposto, a seconda del regime di impegno a tempo pieno o definito, ai sensi dell'art.24, comma 8, della Legge n. 240/2010, secondo i parametri indicati nella tabella di cui all'allegato 3 del sopra citato D.P.R. n. 232/2011.
2. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
4. Nel caso in cui il ricercatore svolga anche attività assistenziale il trattamento economico ad essa relativo sarà erogato dall'Azienda Ospedaliera presso la quale l'attività viene svolta senza oneri a carico dell'Ateneo.
5. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

Art. 13

Proroga del contratto

1. L'eventuale proroga del contratto triennale di cui all'art. 2, comma 1.1, per una sola volta e per soli due anni, avviene previa valutazione positiva dell'attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto con le modalità indicate nel D.M. del 24.5.2011, n. 242.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata può proporre, con il consenso dell'interessato, la proroga dello stesso sulla base di motivate esigenze di didattica e di ricerca, ai sensi del precedente comma 1.
3. L'attività di didattica e di ricerca svolta dal ricercatore è valutata da un'apposita Commissione nominata dal Rettore, su proposta non vincolante del Consiglio di Dipartimento.
4. La valutazione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
5. In caso di esito positivo della valutazione da parte della suddetta Commissione, la proposta di proroga, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14¹⁰

Chiamata nel ruolo dei professori associati

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'Università nel corso del terzo anno di contratto del ricercatore di tipologia b) ex art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della predetta Legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. e) della medesima Legge. In caso di esito positivo della valutazione¹¹, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso è inquadrato nel ruolo dei professori associati nel rispetto delle vigenti disposizioni, secondo la procedura indicata al Titolo II del presente Regolamento.

In accordo con l'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010, la programmazione di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, assicura la disponibilità delle risorse necessarie all'immissione nel ruolo di professore associato del RTD-b in caso di esito positivo della procedura di valutazione¹².

Art. 15

Mobilità

1. In caso di cambiamento di sede, ai sensi dell'art.7, comma 4, della Legge n. 240/2010, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza conservano la titolarità di progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Art. 16

Cessazione del rapporto

1. La conclusione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle due parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, ciascuno dei contraenti può recedere, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto. In caso di recesso, il ricercatore, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Università ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

3. La risoluzione del contratto può avvenire per grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dal Dipartimento di afferenza. In caso di risoluzione anticipata del rapporto, il compenso spettante va ridotto proporzionalmente al periodo di lavoro svolto.

TITOLO II¹³

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 3, LETT. B), L. 240/2010 (RTD-b), CHE ABBIANO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA COME PROFESSORI DI SECONDA FASCIA

(art. 24, comma 5, L. 240/2010)

Art. 17.

Chiamata dei ricercatori a tempo determinato di tipo b) come professori associati

1. I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore di seconda fascia nel medesimo settore concorsuale al quale si riferiva la procedura in esito alla quale hanno preso servizio presso l'Università di Catanzaro, sono chiamati come professori di seconda fascia previa valutazione positiva da effettuarsi nell'ambito della procedura di cui al successivo articolo del presente Titolo¹⁴.

¹⁰ Articolo modificato con D.R. n. 525 del 7.6.2018 e con D.R. n. 199 del 25.2.2019

¹¹ Articolo modificato con D.R. n. 827 del 12.07.2019

¹² Articolo integrato con D.R. n. 827 del 12.07.2019

¹³ Titolo introdotto con D.R. n. 145 del 7.2.2019

¹⁴ Articolo modificato con D.R. n. 827 del 12.07.2019

2¹⁵. Non possono essere chiamati come professori associati con la procedura di cui al comma precedente:

a) coloro i quali, al momento della chiamata, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha proposto la procedura di chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 18¹⁶

Avvio della Procedura di Valutazione

1. Il RTD-b interessato, in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, a partire dall'inizio del terzo anno di contratto e non oltre 5 giorni dalla data dell'esito dell'ultima tornata utile dell'Abilitazione Scientifica Nazionale antecedente alla scadenza del contratto medesimo, presenta istanza al Rettore e al Dipartimento di afferenza per essere valutato ai fini della chiamata come professore associato.

In sede di presentazione dell'istanza, il ricercatore RTD-b presenta al Dipartimento una relazione dettagliata sulla propria attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sulla propria attività di ricerca ed eventualmente assistenziale svolta durante il periodo del contratto e fino alla data di presentazione dell'istanza.

2. In seguito al ricevimento dell'istanza, il Dipartimento avvia la procedura di Valutazione del RTD-b ai fini della chiamata come professore associato, con delibera assunta in composizione ristretta a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati. Alla delibera così assunta deve essere assicurata adeguata pubblicità nel sito internet dell'Ateneo. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione.

3. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 2, il Direttore Generale, comunica ai Dipartimenti, con una propria nota, la disponibilità di punti organico (0,2/RTD-b) stanziati per l'immissione in ruolo come professori associati degli RTD-b, entro la scadenza del terzo anno del contratto del RTD-b e, comunque, in tempo utile per consentire agli stessi di essere immessi nel ruolo del Prof. di II fascia al termine del loro contratto.

Art. 19¹⁷

La Commissione di Valutazione

1. La procedura valutativa è effettuata da una Commissione di Valutazione.

2. La Commissione di Valutazione è nominata con decreto del Rettore su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, previa delibera del Senato Accademico, ed è composta da tre docenti designati fra i professori di prima fascia di cui almeno 1 appartenente ad altro Ateneo e da un componente supplente esterno.

Tutti i membri della Commissione di Valutazione devono appartenere al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura valutativa ovvero, in mancanza, al settore concorsuale al quale si riferisce la selezione.

Ai sensi della raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee (n. 251 del 11.3.2005), nella costituzione della Commissione deve essere garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.

3. Tutti i componenti della Commissione devono essere individuati tra docenti di comprovato prestigio scientifico.

4. La verifica dei requisiti dei commissari, di cui ai successivi commi 5 e 6, è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione, mediante l'acquisizione di documenti di autocertificazione da parte di tutti i professori proposti per la singola Commissione di valutazione (allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante).

5. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

¹⁵Articolo modificato con D.R. n. 898 del 24.07.2019

¹⁶Articolo modificato con D.R. n. 827 del 12.07.2019

¹⁷Articolo modificato con D.R. n. 199 del 25.2.2019 e con D.R. n. 317 del 02.03.2020.

6. Della Commissione non possono fare parte i professori che siano stati membri della Commissione per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale che ha abilitato il candidato o che siano membri in carica della Commissione per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.
7. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I lavori della Commissione di Valutazione devono concludersi entro 30 giorni dalla data di consegna da parte dell'Ateneo della documentazione relativa al candidato da esaminare. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore con decreto che viene trasmesso al Dipartimento.
8. I commissari dovranno dichiarare altresì l'insussistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.
9. Eventuali istanze di ricazione dei commissari da parte dei candidati vanno rivolte al Rettore nel termine di otto giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 51 comma 1 del codice di procedura civile.
10. La Commissione, al termine dei lavori, trasmette al Rettore i verbali relativi alla valutazione del candidato.

Art. 20

Criteri e parametri di valutazione

1. Ai fini della valutazione il Dipartimento trasmette alla Commissione di Valutazione di cui art. 3 la relazione sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sulla attività di ricerca ed eventualmente assistenziale svolta durante il periodo del contratto presentata dal ricercatore RTD- b al Dipartimento e sino alla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.
2. La valutazione del ricercatore RTD- b verterà sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sull'attività di ricerca ed eventualmente assistenziale svolta dal ricercatore nel corso della durata del contratto, e sino alla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato, e dev'essere condotta nel rispetto dei criteri e degli standard qualitativi di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344. La valutazione viene condotta dalla Commissione sulla base della relazione di cui all' Art. 4 comma 1 e dell'ulteriore documentazione eventualmente fatta pervenire dal ricercatore interessato.
3. A norma dell'art. 24, commi 5 e 6, legge n. 240/2010, la valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell'attività di ricerca scientifica, delle pubblicazioni scientifiche ed eventualmente dell'attività assistenziale del ricercatore RTD- b sarà effettuata in base ai parametri di cui agli artt. 2, 3 e 4 d.m. 4 agosto 2011, n. 344.
4. Sarà cura della Commissione specificare i criteri sopra richiamati, avendo riguardo alla durata del contratto, a norma dell'art. 2 d.m. 4 agosto 2011, n. 344.

Art. 21¹⁸

Immissione in ruolo

1. Il Rettore, dopo la delibera di chiamata del Dipartimento ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010, in caso di esito positivo della valutazione da parte della Commissione, con proprio decreto inquadra il titolare del contratto nel ruolo di professore di II fascia a far data dalla scadenza del medesimo contratto. L'esito della procedura viene pubblicata sul sito di Ateneo.

TITOLO III¹⁹

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22

Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa

¹⁸ Articolo modificato con D.R. n. 199 del 25.2.2019 e con D.R. n. 317 del 02.03.2020.

¹⁹ Articolo modificato con D.R. n. 145 del 7.2.2019

vigente per le materie trattate.

2. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.